

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

SERIE GENERALE

Spedito: abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 2020.

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (Attività n° 72 del D.P.R. n. 151/2011)

sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività suddette per le quali la RTV può comunque costituire un utile riferimento

In vigore dal
21 agosto
2020

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

V.10.3 - Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;

Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie ...

TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$;

TM: depositi aventi superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;

TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie ...

TK2: deposito beni tutelati;

TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica...

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche ...

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso.

Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti ...

2. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1.

- valutazione del rischio di incendio secondo il capitolo G.2;
- profili di rischio determinati secondo il capitolo G.3.



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione e allarme

S.8 Controllo fumi e calore

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni

1. Il responsabile dell'attività deve predisporre il piano di limitazione dei danni.

2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:

a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;

b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;

c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;

d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;

e. le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;

Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge ...

f. le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.

Nota: Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti ...



Aree a rischio specifico (V.1) e le altre RTV pertinenti

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI - V.11 Strutture sanitarie

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2021.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le strutture sanitarie.

Si applica all'attività n° 68 del D.P.R. n. 151/2011:

- *Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;*
- *Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²*

RTV strutture sanitarie in vigore dal 9 maggio 2021



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.12 Altre attività in edifici tutelati

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 255

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

In vigore dal
24 novembre
2021

DECRETO 14 ottobre 2021.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (Attività n° 72 del D.P.R. n. 151/2011)

A differenza della V.10, che può essere applicata in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 relativo agli immobili di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, la V.12 rappresenta una novità, andando a trattare aspetti di tutela dell'edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione/fruizione di beni o servizi non necessariamente connessi al valore del contenitore, ma che costituiscono attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011.

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.12 Altre attività in edifici tutelati

V.12.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più *attività soggette*, ad esclusione di quelli destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
2. Le suddette disposizioni si applicano a tutte le attività di cui al comma 1 caratterizzate da R_{beni} pari a 2 o 4.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a tutela contenenti attività soggette non aperte al pubblico.

V.12.2 Definizioni

1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”*.
2. Piano di limitazione dei danni: documento sottoscritto dal responsabile dell’attività, contenente le misure e le procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.

V.12.3 Classificazioni

1. Per le attività di cui al paragrafo V.12.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali (RTV) valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV.

- **valutazione del rischio di incendio secondo il capitolo G.2;**
- **profili di rischio determinati secondo il capitolo G.3.**

Al contrario della V.10, la V.12 non rappresenta una alternativa ad alcuna regola tecnica tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, in quanto persegue uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamati dal paragrafo G.2.5 punto 1 del Codice, atti a conseguire il Requisito di base n. 2 “Sicurezza in caso di incendio”, individuati dal Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 (CPR).



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.12 Altre attività in edifici tutelati

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione e allarme

S.8 Controllo fumi e calore

Piano di limitazione dei danni

1. Il piano di limitazione dei danni, predisposto dal responsabile dell'attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche esercitazioni.
2. Il piano di limitazione dei danni contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
 - a) i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell'attuazione delle procedure in esso contenute;
 - b) la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
 - c) le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
 - d) gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
 - e) le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;

Nota Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, ...

f) le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze estinguenti.

Nota Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in esso contenuti ...



Aree a rischio specifico (V.1) e le altre RTV pertinenti

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 aprile 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 marzo 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le **chiusure d’ambito degli edifici civili**, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi, sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelli di nuova realizzazione.

Per “chiusure d’ambito” si intende la frontiera esterna orizzontale o verticale dell’edificio (come definito dalla Regola Tecnica).



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Campo di applicazione

Definizioni

Classificazione

Strategia antincendio

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco e compartimentazione
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Realizzazione di fasce di separazione

Caratteristiche
Geometria

Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco

RTV
trasversale

Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d'ambito degli *edifici civili* (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali ...) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;

Nota Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell'edificio, ...

- evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, ...) in caso d'incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Nota La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d'ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, ...).



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Classificazione

1. Ai fini della presente regola tecnica, le chiusure d'ambito sono classificate come segue in relazione alle *caratteristiche dell'edificio* su cui sono installate:

SA: chiusure d'ambito di:

- i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra $-1 \text{ m} < h \leq 12 \text{ m}$, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includono compartimenti con R_{vita} pari a D1, D2;
- ii. edifici fuori terra, ad un solo piano;

SB: chiusure d'ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad $h \leq 24 \text{ m}$ e che non includono compartimenti con R_{vita} pari a D1, D2;

SC: chiusure d'ambito di altri edifici.

Nota Ad esempio, la chiusura d'ambito di un edificio avente massima quota dei piani $h = 10 \text{ m}$ con affollamento pari a 400 occupanti è classificata SB; qualsiasi edificio in cui sono inclusi compartimenti con R_{vita} pari a D1, D2 è classificato SC.



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

Strategia antincendio

1. Nei paragrafi che seguono sono riportate *soluzioni conformi*.
2. Sono comunque ammesse *soluzioni alternative* (capitolo G.2), ad esempio relative alla valutazione del comportamento al fuoco dell'intero sistema di chiusure d'ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell'incendio attraverso le chiusure d'ambito stesse.

Sono riportate le soluzioni conformi relative alle seguenti misure antincendio:

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Realizzazione delle fasce di separazione




Illustrazione V.13-1: Esempio di fasce di separazione e protezioni per impianti e combustibili

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.14 Edifici di civile abitazione

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 maggio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli **edifici di civile abitazione**, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

*Si applica agli edifici destinati a civile abitazione > 24 metri, individuati al punto 77 del DPR 151/2011 già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto o a quelle di nuova realizzazione.
(Attività n° 77 del D.P.R. n. 151/2011)*

Le nuove disposizioni si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.

In vigore dal
18 giugno
2022

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.14 Edifici di civile abitazione

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani h:

HC: $h \leq 32$ m;

HD: $h \leq 54$ m;

HE: $h \leq 80$ m;

HF: $h > 80$ m;

- **valutazione del rischio di incendio secondo il capitolo G.2;**
- **profili di rischio determinati secondo il capitolo G.3.**

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, ...);

TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...);

TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento, ...);

TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m² con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m², oppure di superficie lorda ≤ 100 m² con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²;

TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m² con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m², oppure di superficie lorda ≤ 1000 m² con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m²;

TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, ...);

TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

TZ: altre aree.



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.14 Edifici di civile abitazione

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione e allarme

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



- **Aree a rischio specifico (V.1) e le altre RTV pertinenti**
- **Chiusure d'ambito (V.13)**

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 novembre 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Si applica alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione (Attività n° 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento, del D.P.R. n. 151/2011)

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

- a) i luoghi non delimitati;
- b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
- c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

In vigore dal
1 gennaio
2023

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività sono classificate come segue:

a) in relazione al numero di occupanti n:

OA: $n \leq 200$;

OB: $200 < n \leq 1000$;

OC: $1000 < n \leq 5000$;

OD: $n > 5000$.

Nota Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, ...) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.

Nota Si veda anche il comma 4 per la classificazione in relazione al numero degli occupanti.

b) in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:

HA: $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$;

HB: $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$;

HC: $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$;

HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Nota Si evidenzia che la tabella V15-2 può essere utilizzata per le limitazioni delle quote dei piani accessibili al pubblico.

Nota Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, ...), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie $> 100 \text{ m}^2$;

TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva $> 50 \text{ m}^2$;

Nota Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie $\leq 50 \text{ m}^2$.

TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$;

TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;

TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;

Nota Le attività all'aperto sono definite al capitolo G.1.

TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, di superficie $> 100 \text{ m}^2$;

Nota Ad esempio: laboratori ed attrezzature per le scenografie, ...

TK2: scena di tipo separato;

TM1: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$, aventi superficie $> 200 \text{ m}^2$;

TM2: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;

TM3: depositi di servizio alla scena di superficie $> 50 \text{ m}^2$;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche, ...

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;

Nota Ad esempio: muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.



- valutazione del rischio di incendio secondo il capitolo G.2;
- profili di rischio determinati secondo il capitolo G.3.

Le Regole Tecniche Verticali – Ing. Roberta LALA

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione e allarme

S.8 Controllo fumi e calore

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Aree a rischio specifico (V.1) e le altre RTV pertinenti

Altre indicazioni

1. È vietato l'impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.5 attività ricettive turistico-alberghiere

REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere

Campo di applicazione

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

Strategia antincendio

- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.5 attività ricettive turistico-alberghiere

V.5.1

Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.



Restano esclusi i campeggi e le strutture fino a 25 p.l.



*Si applica a attività ricettive turistico – alberghiere con **oltre 25 posti-letto** (Attività n° 66 del D.P.R. n. 151/2011)*



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

- L'attività rientra tra quelle dell'allegato I del DPR 151/2011: 66.4.C: *Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto*
- L'hotel è ubicato nella periferia del centro urbano in fabbricato isolato



CONSISTENZA:

Numero di piani: **4 + coperture**

Lunghezza in pianta: **77,5 m**

Larghezza in pianta: **13,60 m**


Superfici: **P.T. 1030 m² – altri piani 958 m²**

Superficie totale coperta : **3904 m²**

Numero posti letto: **171 (57 x piano)**

ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO



Piano
camere

X 3



Superficie: 958 mq
28 camere e 57 posti letto


ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

Prospetto
e sezione

Altezza edificio: 17,20 m
Lunghezza in pianta: 77,50 m
Larghezza in pianta: 13,60 m

SEZIONE B-B



SEZIONE A-A


Travi corse Acciaio A1
Assorbimento di 220 m3
In sezione vano corso

Travi corse Acciaio A1
Assorbimento di 220 m3
In sezione vano corso

Travi corse Acciaio A1
Assorbimento di 220 m3
In sezione vano corso

Travi corse Acciaio A1
Assorbimento di 220 m3
In sezione vano corso

Travi corse Acciaio A1
Assorbimento di 220 m3
In sezione vano corso



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

V.5.2

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:

a. in relazione al numero dei *posti letto* p:

PA: $25 < p \leq 50$;

PB: $50 < p \leq 100$;

PC: $100 < p \leq 500$;

PD: $500 < p \leq 1000$;

PE: $p > 1000$;

b. in relazione alla massima *quota dei piani* h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

CLASSIFICAZIONE

In relazione al numero dei
posti letto p:

PA: $25 < p \leq 50$;

PB: $50 < p \leq 100$;

PC: $100 < p \leq 500$;

PD: $500 < p \leq 1000$;

PE: $p > 1000$.

In relazione alla massima
quota dei piani h:

HA: $h \leq 12$ m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;

HC: $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;

HD: $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

Classificazione aree attività		
TA	spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale)	<i>Presenti al piano terra</i>
TB	spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio	<i>Hall – sala colazione – sale riunioni (piano terra)</i>
TC	spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata	<i>Camere ospiti (primo, secondo e terzo piano)</i>
TM	depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m ² e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m ²	<i>Presenti al piano terra</i>
TO	locali con affollamento > 100 occupanti	<i>Non presenti</i>
TK	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m ²	<i>Non presenti</i>
TT	locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio	<i>Non presenti</i>
TZ	Altri spazi	<i>Lavanderia e cucina con impianto cottura a metano [70 kW] al piano terra - impianto termico per produzione di acqua calda sanitaria [34.8 kW] a metano in copertura</i>

Almeno **TK** e **TZ** sono da considerare aree a rischio specifico (V.1) (lavanderie, stirerie, locali con apparecchiature con fiamme libere, locali cottura, ..)



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

- V.5.3 Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della ~~sicurezza antincendio~~ deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al ~~capitolo G.2.~~
 2. I ~~profili di rischio~~ sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.



PROFILI DI RISCHIO

R _{vita}	C _{iii} 2	Gli occupanti possono essere addormentati in attività gestita di breve durata, con velocità caratteristica di crescita dell'incendio media
R _{beni}	1	L'edificio non è né strategico né vincolato
R _{ambiente}	Non significativo	Può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili R _{vita} e R _{beni}

G.2.6.1

Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell'arte per la valutazione del rischio d'incendio, in relazione alla complessità dell'attività trattata.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.

3. Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d'incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

V.5.4

Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercitate in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25 , devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.



LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.5 attività ricettive turistico-alberghiere

S.1 – Reazione al fuoco

Livello di prestazione	Descrizione
I	Il contributo all'incendio dei materiali non è valutato
II	I materiali contribuiscono in modo significativo all'incendio → GM3
III	I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio → GM2
IV	I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all'incendio → GM1

Per contributo all'incendio si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{v,sa}$ in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{v,sa}$ in B2, B3, C1, C2, C3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio $R_{v,sa}$ in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi.

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio $R_{v,sa}$ in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio $R_{v,sa}$ in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

Una volta effettuata la scelta del livello di prestazione si procede rispettando quanto indicato nel capitolo S.1 per le soluzioni conformi del livello di prestazione attribuito

+ RTV

V.5.4.1

Reazione al fuoco

1. All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo S.1).
2. Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo S.1), per una superficie $\leq 25\%$ della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale, ...).



ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

S.1 – Reazione al fuoco – Vie d’esodo

Livello di prestazione	Descrizione
I	Il contributo all'incendio dei materiali non è valutato
II	I materiali contribuiscono in modo significativo all'incendio
III	I materiali contribuiscono in modo moderato all'incendio
IV	I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all'incendio

Per *contributo all'incendio* si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, sommier, guanciali, topper, cuscini)	1 IM		1 IM		2 IM	
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)						
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)		[na]		[na]		[na]
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobil	1		1		2	
Sipari, drappaggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Le Regole Tecniche Verticali – Ing. Roberta LALA

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

**LIVELLO DI PRESTAZIONE III →
soluzione conforme = impiego di
materiali gruppo GM2**



V.5.4.1

Reazione al fuoco

- All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo S.1).
- Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo S.1), per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale, ...).

ESEMPIO

STRUTTURA RICETTIVA TURISTICO-ALBERGHIERA CON CAPIENZA MASSIMA PARI A 171 POSTI LETTO

S.1 – Reazione al fuoco – Altri locali

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.
II	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
III	Locali di compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.
IV	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, sommier, guanciali, topper, cuscini)	1 IM		1 IM		2 IM	
Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi)						
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)		[na]		[na]		[na]
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili	1		1		2	
Sipari, drappaggi, tendaggi						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

LIVELLO DI PRESTAZIONE II → soluzione conforme RTO= impiego di materiali gruppo GM3



V.5.4.1

Reazione al fuoco

- All'interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo S.1).
- Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo S.1), per una superficie $\leq 25\%$ della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale, ...).

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI – V.5 attività ricettive turistico-alberghiere

S.2 – Resistenza al fuoco

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione

Una volta effettuata la scelta del livello di prestazione si procede determinando la classe minima di resistenza al fuoco secondo quanto indicato nel capitolo S.2

+ RTV

LIVELLO DI PRESTAZIONE III



Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima;• adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con profilo di rischio R_{max} pari ad 1;• non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto.
II	Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti;• strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione o all'esterno del confine dell'area su cui sorge l'attività medesima;• adibite ad attività afferenti ad un solo <i>responsabile dell'attività</i> e con i seguenti profili di rischio:<ul style="list-style-type: none">◦ R_{max} compresi in A1, A2, A3, A4;◦ R_{max} pari ad 1;• densità di affollamento $\leq 0,2$ persone/m²;• non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità;• aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV, V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza.

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione